



COMUNE DI CALAMONACI

Provincia di Agrigento

\*\*\*\*

## DETERMINAZIONE DEL SINDACO

n. 9 del 1 Aprile 2020

<b>OGGETTO</b>	Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione per le attività esercitate nel Comune di Calamonaci - D. Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni per gli anni 2020 - 2021 - CIG Z622C972A4
----------------	---

### IL SINDACO

Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (S. O. n. 108/L a G.U. del 30 aprile 2008, n. 101), che ha abrogato il D. Lgs. n. 626/1994 e ss.mm.ii. e che, a decorrere dal 15 maggio 2008, disciplina, tra l'altro, la materia del "Servizio di prevenzione e protezione"

Visto il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" (Gazzetta Ufficiale n. 180, 5 agosto 2009, Suppl. Ord. n. 142/L), entrato in vigore il 20 agosto 2009;

Visto l'art. 31 del D. Lgs. n. 81/2008 che attribuisce al "datore di lavoro" la competenza e l'obbligo di organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) o incarica persone o servizi esterni secondo le regole di cui allo stesso art. 31;

Considerato che la scelta del tipo di servizio ("interno" od "esterno") non è, quindi, rimessa al potere meramente discrezionale del datore di lavoro, ma deve avvenire nel rigoroso rispetto delle "regole" espressamente previste dalla norma (art. 31);

Considerato che, per quanto attiene alle "regole" predette, l'art. 8, comma 6, del D. Lgs. n. 626/1994, come sostituito dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 242/1996, prevedeva che "se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro può fare ricorso a persone o servizi esterni all'azienda" e che la legge 1 marzo 2002, n. 39 Legge Comunitaria 2001 (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002, suppl. ord.), ai fini dell'adeguamento ai principi e criteri affermati dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenza di condanna dell'Italia del 15 novembre 2001, nella Causa C. 49/00, ha previsto, all'art. 21, comma 3, che, nella ipotesi legale di cui all'art. 8, comma 6, del D. Lgs. n. 626/1994, come

sostituito dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 242/1996, il datore di lavoro deve (la parola sostituisce il "può" del testo originario dell'art. 8) fare ricorso a persone o servizi esterni;

Considerato che, sempre per quanto attiene alle stesse "regole", l'art. 31, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008, prevede che "il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 32";

Considerato che la norma (art. 31, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008) che prevede, per la stessa ipotesi presa in considerazione, la obbligatorietà del ricorso a persone o servizi esterni ha recepito il principio contenuto nel richiamato art. 8, comma 6, del D. Lgs. n. 626/1994, come modificato dall'art. 21, comma 3, della legge n. 39/2002;

Visto l'art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 21 del D. Lgs. n. 106/2009, che disciplina l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli "addetti" ed ai "responsabili" dei "servizi di prevenzione e protezione";

Stante la carenza di personale nell'organico e considerato che nessun dipendente e, comunque, dell'Amministrazione è in possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti dalla normativa sopra citata;

Ritenuto, pertanto, che il Comune di Calamonaci, non avendo la possibilità di organizzare tale servizio all'interno dell'Ente con proprio personale in possesso dei previsti requisiti, versa nella richiamata ipotesi legale di cui all'art. 31, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008 ed ha quindi l'obbligo giuridico di fare ricorso, per lo svolgimento dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, a persone o servizi esterni;

Considerato che il dott. Ruvolo Vincenzo è in possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti dalla normativa di cui trattasi, per potere svolgere le funzioni, rispettivamente, di "Addetto" e di "Responsabile" del Servizio di Prevenzione e Protezione "esterno" del Comune di Calamonaci, in quanto in possesso, secondo quanto previsto dal richiamato art. 32, commi 2 e 6, del D. Lgs. n. 81/2008, degli Attestati per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

Visto il curriculum vitae del dott. Ruvolo Vincenzo, nato a Ribera il 20.07.1992 ed ivi residente in via Quartararo 3;

Considerato che dall'esame del curriculum si evince che nel campo specifico il professionista, ha maturato diverse e non comuni esperienze professionali in materia di R.S.P.P.

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere all'affidamento dell'incarico di Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) per gli anni 2020- 2021;

Considerato che il dott. Ruvolo Vincenzo, si è dichiarato disponibile ad espletare l'incarico del servizio di prevenzione e protezione ( SPP) e attività /servizi da svolgere in materia di salute e sicurezza.

Considerato, quindi, che tale incarico, per la sua natura strettamente fiduciaria che sta alla base della ratio ispiratrice della normativa in esame, può essere conferito esclusivamente dal datore di lavoro anche nella considerazione che il RSPP non risponde personalmente delle contravvenzioni previste per inadempienze ad obblighi in materia di sicurezza sul lavoro delle quali invece risponde,

anche se commesse per colpa del RSPP, il Datore di lavoro (v. TITOLO I, CAPO IV, SEZIONE I, del D. Lgs. n. 81/2008, come sostituito dagli artt. da 32 a 37 del D. Lgs. n. 106/2009);

Considerato che la esclusività in capo al datore di lavoro del potere/dovere di designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per la natura fiduciaria dell'incarico si desume anche dall'art. 2, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n. 81/2008 che definisce RSPP la "persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 designata dal datore;

Considerato che l'organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione è obbligatoria perché prevista da norme cogenti [art. 17, comma 1, lett. b), e art. 31, comma 4, D. Lgs. n. 81/2008] penalmente sanzionate [v. art. 17, comma 1, lett. b), e art. 55, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 81/2008, come sostituito dall'art. 32 del D. Lgs. n. 106/2009];

Considerato che la "mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e nomina del relativo responsabile" rientrano tra le "gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale" ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 41 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'art. 11 del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (v. Allegato I al D. Lgs. n. 81/2008, come sostituito dall'art. 149 del D. Lgs. n. 106/2009);

Considerato che, occorre procedere al conferimento dell'incarico di che trattasi al dott. Vincenzo Ruvolo, con decorrenza dal 01.04.2020 fino al 31.03.2022 per un corrispettivo annuo di € 2.000,00 IVA e contributi Inclusa

Atteso che per quanto sopra occorre assumere il complessivo impegno di spesa di € 4.000,00 per i due anni di incarico di cui € 2.000,00 da imputare nell'esercizio 2020, ed € 2.000,00 nell'esercizio 2021 ;

Per le ragioni espresse in premessa,

#### DETERMINA

1. di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs. 50/2016 e succ. Dec. LGS 56/2017 al dott. Vincenzo Ruvolo (c.f. RVLVCN92L20H269L) nato a Ribera il 20/07/1992 ed ivi residente in Via Quartararo, 3, l'incarico di svolgere, dalla data dell'01.04.2020 al 31.03.2021, il Servizio di Prevenzione e Protezione per le attività esercitate da questo Ente,
2. di impegnare la somma di € 4.000,00 per i due anni di incarico di cui € 2.000,00 da imputare nell'esercizio 2020 ed € 2.000,00 nell'esercizio 2021 al capitolo individuato dal Responsabile Finanziario;
3. di dare atto che trattasi di spesa tassativamente regolata dalla legge ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 267/2000, indifferibile ed urgente per la tutela della Sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.
4. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016 8.



Il Sindaco  
**Pellegrino Spinelli**